

parte lo stile e la norma dei giudici del foro. E quanto all'alienazione dei beni ecclesiastici, era soverchia la licenza che concedevano le antiche leggi; perciò fu stabilito, che per la validità dell'alienazione di essi, oltre all'assenso del capitolo e dei procuratori di quella tal chiesa, a cui appartenevano, ed oltre all'approvazione del vescovo, fosse necessario l'assenso altresì di due terze parti dei cittadini, che avessero possedimenti in quella parrocchia, acciocchè rimanesse chiusa ogni via a qualunque frode in danno delle ecclesiastiche proprietà. Ed anche al danno, che derivava all'erario pubblico, per le troppo frequenti donazioni alle chiese, fu provveduto con apposita legge. Imperciocchè tutti i beni, che appartenevano a queste, erano immuni da qualunque gravezza o contribuzione allo stato; sicchè quanto più la pietà dei donatori, o con atti tra i vivi, o con testamentarie disposizioni, impinguava gli ecclesiastici possedimenti, tanto più diminuiva le rendite dello stato e ne perpetuava il danno, a cagione della legge, che vietava l'alienazione di quei fondi medesimi. Fu perciò stabilito, che, senza violare la volontà dei testatori, nè togliere tampoco alle chiese od ai luoghi pii, i beni immobili, disposti a beneficio di pii luoghi, di chiese o di persone ecclesiastiche, di mano in mano che fossero venuti in proprietà dei legatarii, si dovessero tosto vendere, non avuto riguardo veruno alle clausole dei testamenti; e il prezzo ottenuto da quella vendita fosse di libera ed assoluta proprietà del beneficiato. La qual legge aspettò ad incontrare opposizioni ed a cagionare funeste discordie colla corte di Roma soltanto nel principio del secolo XVII, sotto il pontefice Paolo V, dopo che per due secoli e mezzo era stata costantemente in vigore.

Quanto alle tutele, devo notare, che tra le aggiunte e riforme all'antico statuto, fu circoscritta l'età pupillare soltanto sino all'anno XIV compiuto. Sulle doti nuziali fu decretato, che la *vadia*, secondo il linguaggio forense di allora, ossia, la prova della dote, dovesse verificarsi non più per sola testimonianza di un notaro, come in addietro, ma per mezzo del magistrato *del Proprio*, colla